

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA-ROMAGNA

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE- INTEGRAZIONE

Tra l'Unioncamere Emilia-Romagna, rappresentata con delega della Giunta approvata nella seduta del 28 gennaio 2013) dal Segretario Generale Ugo Girardi

e

- la Fisascat CISL, rappresentata dalla sig.ra Sabrina Russo
- la delegazione sindacale aziendale rappresentata da Cristina Bernardi e Giuseppe Sangiorgi e da Stefano Lenzi, in rappresentanza dei Quadri

si conviene, sulla base del principio dell' ultrattività, di integrare con i seguenti punti il vigente contratto integrativo, che rimane valido nelle more della sottoscrizione di quello successivo.

Informazioni e relazioni sindacali- L'Azienda si impegna a fornire con cadenza semestrale alle organizzazioni sindacali e alla RSA informazioni relative all'andamento gestionale, con particolare riferimento a: criteri generali di utilizzo del Fondo di produttività, politiche occupazionali, organici e relativi inquadramenti, ferie, permessi e altre assenze.

Periodo di comparto- 1. Il periodo di comparto per malattia è elevato di 60 giorni rispetto alla durata massima di 180 giorni in un anno solare prevista dall'art. 175 del CCNL del Commercio 2011-2013;
2. L'Azienda si impegna ad inviare al dipendente la notifica relativa all'avvicinarsi del termine del periodo di comparto così come definito al comma n. 1.


Aspettativa- Ai lavoratori che inoltrino all'Unioncamere regionale richiesta di collocamento in aspettativa non retribuita per motivi di famiglia e personali, possono essere riconosciute condizioni di maggior favore rispetto a quanto previsto dall'art. 157 del CCNL commercio 2011-2013, al fine di usufruire di periodi di aspettativa fino a un massimo di cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, utilizzabili in modo continuativo o frazionato; in quest'ultimo caso, le richieste di aspettativa non potranno essere superiori a due nell'arco di un quinquennio. Le richieste di condizioni di maggior favore saranno valutate tenendo conto anche, come stabilito nell'art. 2, comma e) del Regolamento del personale dell'Unioncamere Emilia-Romagna, "dell'interesse generale dell'ente e delle esigenze di funzionamento degli uffici". Eventuali proroghe o deroghe motivate possono essere concordate con il Segretario Generale, sempre prendendo a riferimento le esigenze prioritarie di funzionamento degli uffici. A tal fine, la possibilità di usufruire di condizioni di maggior favore per periodi di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia e personali è

esercitabile da non oltre due lavoratori contemporaneamente. E' fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dal vigente CCNL commercio.


Dichiarazione congiunta- Le parti concordano che la contrattazione integrativa aziendale, relativa alle materie delegate dal CCNL o dalla legge, costituisce anche in enti o associazioni nei quali il numero dei dipendenti scenda sotto la soglia delle 15 unità, uno strumento di vantaggio che apre opportunità sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, consentendo tra l'altro intese derogatorie finalizzate al miglioramento dei livelli di produttività ed efficienza, nell'interesse della collettività.

Bologna, 22 novembre 2013



Unioncamere Emilia-Romagna



Fisascat-CISL



R.S.A. Unioncamere Emilia-Romagna



Per i Quadri

